

## COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI  
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

CXXVIII.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 GENNAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RICCIO**

<b>INDICE</b>	PAG.	PAG.
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	1346	
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>		
Riordinamento del Club alpino italiano (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato). (4342) . . . . .	1346	
PRESIDENTE . . . . .	1346, 1347	
ANTONIOZZI, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i> . . . . .	1347	
BORIN, <i>Relatore</i> . . . . .	1346	
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>		
GAGLIARDI ed altri: Modificazione ed integrazione alla legge 12 febbraio 1955, n. 44. (2457) . . . . .	1349	
PRESIDENTE . . . . .	1349	
ARIOSTO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	1349	
SCIOLIS, <i>Relatore</i> . . . . .	1349	
<b>Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>		
Modificazione ed aggiunte alla legge 31 luglio 1956 n. 897, sulla cinemato- grafia). (1578-bis);		
DE GRADA ed altri: Assegnazione di pre- mi ai film nazionali ammessi alla pro- grammazione obbligatoria. (1238-bis);		
ALICATA ed altri: Norme sulla produ- zione, la diffusione e l'esercizio cine- matografico. (1525);		
CALABRÒ ed altri: Disposizioni per la cinematografia. ( <i>Urgenza</i> ). (1593);		
ROMUALDI: Proroga delle leggi 29 di- cembre 1949, n. 958 e 31 luglio 1956, n. 897, recanti disposizioni sulla ci- nematoграфия. (1599);		
CHIAROLANZA: Importazione e program- mazione a scopo didattico dei film scientifici. (4021);		
Modifiche alle norme concernenti prov- videnze a favore della cinematoгра- fia. (4215) . . . . .	1349	
PRESIDENTE . . . . .	1349, 1350	
ANTONIOZZI, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i> . . . . .	1350	
LAJOLO . . . . .	1350	
MATTARELLI GINO, <i>Relatore</i> . . . . .	1350	
PAOLICCHI . . . . .	1350	
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>		
Riordinamento degli enti autonomi li- rici e delle istituzioni assimilate e provvidenze a favore dei medesimi. (4034) . . . . .	1350	
PRESIDENTE . . . . .	1350, 1351, 1352	
ANTONIOZZI, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i> . . . . .	1351, 1352	
CALABRÒ . . . . .	1351	
GREPI . . . . .	1351	
LAJOLO . . . . .	1351, 1352	
SCIOLIS, <i>Relatore</i> . . . . .	1351, 1352	
VESTRI . . . . .	1351	

	PAG.
<b>Disegno e proposte di legge</b> ( <i>Rinvio della discussione</i> ):	
Miglioramenti economici al clero congruato. (4354);	
FODERARO e SAMMARTINO: Miglioramenti economici al clero congruato. (3702);	
PINTUS: Miglioramenti economici al clero congruato. (3955) . . . . .	1352
PRESIDENTE, <i>Relatore</i> . . . . .	1352

### La seduta comincia alle 17,50.

VERONESI, *Segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

### Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Bisantis è in congedo e che il deputato Michellini è sostituito dal deputato Calabrò.

Inoltre, comunico che l'Assemblea, nella seduta del 21 dicembre 1962 ha deliberato il rinvio alla nostra Commissione per il riesame delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Nanni ed altri: « Modifica alla legge 11 marzo 1958, n. 208, concernente una indennità di carica e il rimborso spese agli amministratori comunali e provinciali » (1031) e di iniziativa dei deputati Armaroli ed altri: « Indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali » (733).

Se non vi sono osservazioni ritengo che possa rimanere stabilito che il riesame preliminare di queste due proposte di legge venga affidato ad un Comitato ristretto composto dai deputati: Riccio, Mattarelli Gino, Ferri, Nanni, Orlandi, Barzini e Semeraro, che riferirà alla Commissione.

(*Così rimane stabilito*).

### Discussione del disegno di legge: Riordinamento del Club alpino italiano. (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (4342).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento del Club alpino italiano ».

Il disegno di legge è stato già approvato dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta del 22 novembre 1962.

BORIN, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Senato ci ha trasmesso il disegno di legge n. 4342 concernente il « Riordinamento del Club alpino italiano », approvato dalla IX Commissione di quel ramo del Parlamento nella seduta del 22 novembre 1962.

Senza soffermarmi in considerazioni generali, che ritengo superflue data la notorietà e le riconosciute benemerenzze dell'ente in questione, ritengo opportuno fornire alcuni dati per mettere i colleghi in condizione di esprimere, con ampia cognizione di causa, il loro parere sulle tre richieste che il C.A.I. avanza e che il disegno di legge si propone di soddisfare, e cioè:

1°) riconoscimento della personalità giuridica;

2°) determinazione dei compiti di interesse pubblico;

3°) concessione di un contributo atto a permettergli di continuare la propria attività.

Il C.A.I. entra quest'anno nel suo centesimo anno di vita; ha 80 mila soci iscritti sparsi in 22 sezioni; regge una catena di oltre 400 fra rifugi e bivacchi, collocati nelle località più alte e più remote delle nostre montagne, dotati di oltre 13 mila posti letto che registrano, fra estate ed inverno, una frequenza annua di un milione e 300 mila alpinisti.

Il C.A.I. è stato, ed è tuttora, l'organizzatore del Corpo del soccorso alpino, che conta 2 mila volontari ripartiti in 111 stazioni di soccorso, operanti per tutti gli alpinisti italiani e stranieri, nonché nei casi di incidenti aviatori in alta montagna.

Il Club alpino italiano provvede, nelle scuole di alpinismo, alla formazione professionale delle guide e dei portatori alpini, allo studio tecnico-scientifico dei problemi della montagna, nonché all'assistenza culturale e morale degli appassionati di alpinismo. Ha apprestato una serie di stazioni di soccorso, installato impianti telefonici e collegamenti radio, tracciato sentieri nuovi mantenuti in efficienza da una sempre rinnovata segnaletica di alta montagna e pubblica una collana di guide alpine, indispensabile per chi pratica il nobilissimo sport dell'alpinismo.

Tutto questo complesso di opere e di attività che il C.A.I., come libera associazione, ha organizzato e sostiene, si è ormai allargato a tutto il territorio nazionale, compresi gli Appennini ed i monti della Sicilia e della Sardegna. Si è ampliato qualitativamente in rapporto all'aumento dell'attività turistica interna ed estera e, quindi, all'aumentato numero

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1963

di richieste di soccorso ed assistenza cui, se non il C.A.I., dovrebbe pur rispondere lo Stato.

Il C.A.I. è, pertanto, già di fatto nazionale e la sua attività è di pubblico interesse, per cui appare opportuno e giusto riconoscere giuridicamente l'esistenza e sancire l'utilità pubblica della sua opera come, del resto, altre nazioni hanno già fatto, prima fra le altre la vicina Francia.

Nel fissare i compiti del C.A.I., il disegno di legge si preoccupa di precisare che gli interventi di controllo e di tutela da parte dello Stato non snatureranno l'ente che è nato, e deve restare, una libera associazione a carattere privatistico e con finalità sportive, educative, assistenziali, culturali e, perciò, nel fissare i compiti del C.A.I. non intende modificarne lo statuto, in quanto l'ente è una « libera associazione nazionale che ha lo scopo di promuovere l'alpinismo e ogni sua manifestazione, nonché la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente italiane »; ma prende atto dei compiti di interesse pubblico espliciti o impliciti così da giustificarne il riconoscimento della personalità giuridica e la concessione di un contributo annuo di 80 milioni di lire.

Certamente, si potrà dire che, se l'attività del C.A.I. è quella che ho rapidamente esposto, 80 milioni sono pochi. Siccome, però, il problema è sempre legato alla possibilità di copertura — e per tale cifra la copertura esiste — e dato che il Consiglio centrale del C.A.I. ravvisa nella cifra suindicata una somma sufficiente, per il momento, a coprire le spese dell'attività che si vanno svolgendo, questo stanziamento per ora non richiede aumenti di sorta.

L'erogazione di un contributo postula, come ho detto, un intervento tutorio che si articola: in una vigilanza da parte del Ministero turismo e spettacolo, nell'inclusione nel Consiglio centrale del C.A.I. di un certo numero di funzionari, partecipanti di diritto al collegio dei revisori dei conti.

Dopo queste considerazioni di carattere generale, con le quali spero di aver inquadrato l'argomento e di averne messo in risalto l'importanza, prego i colleghi della Commissione di voler approvare il disegno di legge in discussione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

**ANTONIOZZI, Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.** Il relatore ha illustrato le finalità del disegno di legge ed, io ag-

giungo che è urgente approvarlo al più presto, onde fornire al C.A.I. il contributo dalla legge stessa previsto.

**PRESIDENTE.** Prima di passare all'esame degli articoli, desidero comunicare che, sul disegno di legge di cui trattasi, esiste il parere favorevole della V Commissione, mentre non ci è ancora pervenuto quello della VIII. Non essendo ancora scaduto il termine, mi permetterei di suggerire alla Commissione di approvare, intanto, gli articoli rinviando la votazione a scrutinio segreto nella prossima seduta. Se la Commissione è d'accordo, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Do lettura degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

**ART. 1.**

Il Centro alpinistico italiano riassume la denominazione di « Club alpino italiano ».

Esso è dotato di personalità giuridica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

*(È approvato).*

**ART. 2.**

Il Club alpino italiano provvede, nell'ambito delle facoltà statutarie, a mantenere in efficienza, in conformità alle disposizioni vigenti, il complesso dei rifugi ad esso appartenenti ed a curare la manutenzione delle attrezzature alpinistiche e dei sentieri dallo stesso apprestati.

Assume adeguate iniziative tecniche per la prevenzione degli infortuni nell'esercizio dell'alpinismo e per il soccorso degli alpinisti ed escursionisti infortunati o pericolanti per qualsiasi causa, nonché per il recupero delle salme dei caduti.

*(È approvato).*

**ART. 3.**

La Commissione provinciale di cui all'articolo 236 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è integrata da un esperto in materia alpinistica designato dal Club alpino italiano con voto deliberativo, quando l'esperimento riguardi le guide alpine od i portatori alpini.

Oltre il possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 237 del Regolamento indicato nel

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1963

precedente comma, i candidati debbono documentare di aver frequentato con esito favorevole i relativi corsi del Club alpino italiano.

(È approvato).

## ART. 4.

Fanno parte di diritto del Consiglio centrale previsto dallo statuto del Club alpino italiano: un ufficiale superiore delle truppe alpine in servizio permanente effettivo, designato dal Ministro della difesa e cinque funzionari aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione, designati rispettivamente dal Ministro del turismo e dello spettacolo, dal Ministro dell'interno, dal Ministro del tesoro, dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Fanno parte di diritto del collegio dei revisori del Club alpino italiano due funzionari, designati, rispettivamente, dal Ministro del turismo e dello spettacolo e dal Ministro del tesoro, di qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

(È approvato).

## ART. 5.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1962-1963, è autorizzata, a favore del Club alpino italiano, la concessione di un contributo di lire 80.000.000 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

(È approvato).

## ART. 6.

L'efficacia delle deliberazioni riguardanti l'utilizzazione del contributo di cui all'articolo precedente, alle quali non abbiano partecipato almeno tre dei membri di diritto indicati nel primo comma dell'articolo 4 della presente legge, o per le quali la maggioranza dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato in detto articolo indicati, che hanno partecipato alle deliberazioni, abbia espresso voto contrario, è subordinata all'approvazione del Ministro del turismo e dello spettacolo.

(È approvato).

## ART. 7.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto, escluse le tasse postali, telegrafiche e telefoniche, il Club alpino italiano e le sue

sezioni sono equiparati alle Amministrazioni dello Stato.

La equiparazione alle Amministrazioni dello Stato non comporta l'esonero dal pagamento delle imposte dirette, né si estende al trattamento tributario del personale dipendente.

(È approvato).

## ART. 8.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo può procedere allo scioglimento degli organi centrali del Club alpino italiano e nominare un Commissario straordinario per accertate gravi deficienze amministrative o per altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'Associazione.

La ricostituzione degli organi centrali è effettuata entro il termine di sei mesi, prorogabile, per una volta sola, di tre mesi.

(È approvato).

## ART. 9.

Resta salva, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, la competenza attribuita alle regioni a statuto speciale, rispetto ai compiti demandati al Club alpino italiano, di cui all'articolo 2 della presente legge.

(È approvato).

## ART. 10.

Il Club alpino italiano provvederà, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare al proprio statuto le modifiche necessarie per uniformarlo alle disposizioni della legge medesima, da approvarsi, sentito il parere del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

(È approvato).

## ART. 11.

Con regolamento organico, da deliberare dal Consiglio centrale del Club alpino italiano e da sottoporre all'approvazione del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabiliti la dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale del Club stesso.

(È approvato).

## ART. 12.

Alla copertura dell'onere previsto dall'articolo 5 della presente legge sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1962-63, mediante riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge verrà votato a scrutinio segreto nella prossima seduta non essendo ancora pervenuto il parere della VIII Commissione (Istruzione).

**Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri: Modificazioni ed integrazioni alla legge 12 febbraio 1955, n. 44 (2457).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, di iniziativa dei deputati Gagliardi, Durand de la Penne e Sciolis: « Modificazioni ed integrazioni alla legge 12 febbraio 1955, n. 44 » (2457).

L'onorevole Sciolis, relatore, ha facoltà di riferire in merito.

SCIOLIS, *Relatore*. La proposta di legge n. 2457, presentata dagli onorevoli Gagliardi ed altri, ha avuto parere favorevole dalla I Commissione (Affari costituzionali) ma sfavorevole dalla V Commissione (Bilancio). A seguito di questo parere sfavorevole, d'accordo anche con il presentatore, onorevole Gagliardi, presentai due emendamenti, sostitutivi degli articoli 1 e 2, che in una precedente seduta vennero approvati nel loro principio informatore dalla nostra Commissione e trasmessi per l'ulteriore parere alla Commissione Bilancio.

Gli emendamenti proposti consistevano in modificazioni al secondo e terzo comma dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 44. L'articolo 1 prevedeva sostanzialmente il reimpiego del personale degli enti pubblici ed il loro collocamento in ruolo in posizione di soprannumero. L'articolo 2 prevedeva di aggiungere all'articolo 6 questo comma: « Nei confronti del personale già in servizio presso Enti pubblici, assunto nell'espletamento di particolari servizi di pubblico interesse, gestiti dagli Enti medesimi, si prescinde, ai fini della regolarizzazione del trattamento di quiescenza, di cui al comma precedente, dall'esistenza di una polizza assicurativa ».

Ci consta che, attualmente, la V Commissione ha dato parere contrario. Dato che questo provvedimento interessa poche unità ed essendo l'onere assai modesto, ritengo che la nostra Commissione possa insistere per la revisione del parere presso la V Commissione, in attesa anche di conoscere il punto di vista del Ministero dell'interno.

Il relatore propone, pertanto, di rinviare la discussione e di insistere presso la V Commissione (Bilancio) per un riesame del parere.

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato all'interno*. Il Governo non è contrario alla richiesta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di chiedere, a norma dell'articolo 40, ottavo comma, che la V Commissione (Bilancio) riesamini il proprio parere.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte alla legge 31 luglio 1956, n. 897, sulla cinematografia (1578-bis) e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati De Grada ed altri: Assegnazione dei premi ai film nazionali ammessi alla programmazione obbligatoria (1238-bis); Alicata ed altri: Norme sulla produzione, la diffusione e l'esercizio cinematografico (1525); Calabrò ed altri: Disposizioni per la cinematografia (1593); Romualdi: Proroga delle leggi 29 dicembre 1949, n. 958 e 31 luglio 1956, n. 897, recanti disposizioni per la cinematografia (1599); Chiarolanza: Importazione e programmazione a scopo didattico dei film scientifici (4021), nonché del disegno di legge: Modifiche alle norme concernenti provvidenze in favore della cinematografia (4215).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni e aggiunte alla legge 31 luglio 1956, n. 897, sulla cinematografia »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati De Grada, Seroni, Nannuzzi, Lajolo: « Assegnazione dei premi ai film nazionali ammessi alla programmazione obbligatoria »; Alicata, Mazzali, Basso, Codignola, De Grada, Lajolo, Greppi, Nannuzzi, Natta, Paolicchi, Schiavetti, Seroni, Calabrò, Roberti, De Marzio, Tripodi, Anfuso, Angioy, Cruciani, Caradonna, Cucco, Delfino, De Michieli Vitturi,

De Vito Antonio, Geffer Wondrich, Grilli Antonio, Gonella Giuseppe, Leccisi, Manco, Nicosia, Servello, Sponziello, Barbieri, Bonino, Cavaliere, Daniele, Foschini, Muscariello, Spadazzi: « Disposizioni per la cinematografia »; Romualdi: « Proroga delle leggi 29 dicembre 1949, n. 958, e 31 luglio 1956, n. 897, recanti disposizioni sulla cinematografia »; Chiarolanza: « Importazione e programmazione a scopo didattico dei film scientifici » nonché del disegno di legge: « Modifiche alle norme concernenti provvidenze in favore della cinematografia ».

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Nell'ultima seduta, prima delle vacanze, si decise di porre un termine per la presentazione degli emendamenti agli emendamenti organici presentati dal Governo. Questi emendamenti sono giunti e ritengo opportuno che, oggi, la Commissione decida quali di questi debbano essere sottoposti all'attenzione della Commissione Bilancio per il parere.

PRESIDENTE. Gli emendamenti finora pervenuti, sono i seguenti: da parte dell'onorevole Barzini:

« Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« La norma concernente l'obbligo della periodicità di uscita settimanale non si applica nei confronti dei film nazionali di attualità già editati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Da parte degli onorevoli Lajolo, Viviani, Vestri:

« Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

« La percentuale di ristorno sugli incassi lordi è abolita. La somma risparmiata dallo Stato per l'abolizione suddetta sarà posta a disposizione come fondo per lo sviluppo ed il potenziamento degli enti cinematografici di Stato ».

Da parte degli onorevoli Viviani e Lajolo:

« Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

« Il secondo comma dell'articolo 15 della legge n. 897, modificato dall'articolo 3 della legge n. 1097, è sostituito dal seguente: « Si intende per film di attualità quello di lunghezza non inferiore ai 200 metri, che riproduca fatti ed avvenimenti del giorno ed abbia i caratteri della informazione e della critica cinematografica, e dal quale siano tassativamente esclusi servizi di carattere pubblicitario o immagini o sequenze che possano risultare dichiaratamente pubblicitarie e di esaltazione propagandistica di questo o quel personaggio politico » ».

Io mi permetto di fare la proposta di riconvocare il Comitato ristretto, cui affidare l'esame preliminare di questi emendamenti e cercare di cogliere, in quella sede, qualche punto di incontro fra gli opposti orientamenti.

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Occorre, in ogni caso, stabilire un termine. In realtà, un termine si era già fissato: oggi lo si riapre, ma è necessario porre un limite.

LAJOLO. Sono anch'io d'accordo per la fissazione di un termine.

PRESIDENTE. Potremmo stabilire, per la presentazione degli emendamenti, il limite massimo di lunedì sera, mentre il Comitato ristretto potrebbe riunirsi martedì sera.

LAJOLO. Martedì non mi è possibile essere presente. Sarebbe preferibile mercoledì mattina.

PRESIDENTE. Faccio rilevare, che mi viene, altresì, annunciata una richiesta di rinvio puro e semplice da parte del Governo.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Giustificata dal numero degli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Il termine per la presentazione degli emendamenti rimane allora fissato a lunedì sera. Mercoledì, al termine della seduta che terrà la Commissione, gli emendamenti stessi verranno esaminati dal Comitato ristretto.

PAOLICCHI. Potrei far parte di detto Comitato ristretto?

PRESIDENTE. Senz'altro. L'onorevole Paolicchi, in rappresentanza del gruppo socialista, entra a far parte del Comitato ristretto.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

#### Seguito della discussione del disegno di legge:

##### **Riordinamento degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate e provvidenze a favore dei medesimi (4034).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate e provvidenze a favore dei medesimi ».

Mi è pervenuta dalla V Commissione Bilancio, la seguente comunicazione:

« La Commissione Bilancio, con deliberazione in data 17 ottobre 1962, ha espresso parere favorevole sul disegno di legge « Riordinamento degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate e provvidenze a favore dei medesimi », ma ha altresì condizionato tale parere favorevole al preventivo perfezio-

namento del titolo acquisitivo della maggiore entrata richiamata a copertura di una aliquota (2 miliardi) della maggiore spesa complessiva implicata dal provvedimento stesso: cioè della stipulanda convenzione fra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la R.A.I.-TV. che aumenta la percentuale del canone spettante allo Stato su tutti i proventi effettivi lordi della Società radiotelevisiva.

« Questa Commissione ha ricevuto dagli uffici del Ministero del turismo e dello spettacolo una comunicazione in data 8 gennaio u.s. dell'avvenuta stipulazione di tale convenzione. Si deve, peraltro, far presente che il perfezionamento della convenzione stessa e del relativo titolo acquisitivo della corrispondente maggiore entrata avverrà solo dopo l'approvazione della convenzione con decreto del Presidente della Repubblica.

« Si prega, pertanto, codesta Commissione di voler trasmettere, non appena in suo possesso, gli estremi del decreto presidenziale relativo.

« Si deve altresì far presente che la nuova entrata, conseguente a tale convenzione, ha carattere di straordinarietà (*una tantum*) e non sembra pertanto idonea a fronteggiare una spesa ordinaria annualmente ricorrente: si richiama pertanto codesta Commissione alla necessità di ridurre il provvedimento di spesa nei limiti delle disponibilità fin qui acquisite ».

LAJOLO. Dopo questa lettera il risultato è che non ci sarà sovvenzione agli enti lirici.

PRESIDENTE. Il risultato è che possiamo, con tutto il rispetto necessario e dovuto al Presidente della Repubblica, esprimere un voto perché al più presto sia emesso questo decreto.

LAJOLO. Io mi domando se è mai possibile che avvengano queste cose. Il Consiglio dei ministri dice che sono stati reperiti 5 miliardi di lire e che la convenzione è stata fatta e, dopo che la Commissione ha già votato, con procedura di eccezione la Presidenza della Camera dichiara nullo questo voto; mancano 2 miliardi, con la conseguenza che gli enti lirici finiranno con l'entrare in crisi! È mai possibile che la burocrazia impedisca il funzionamento degli enti? Quindi è sconfessato il Consiglio dei ministri ed è sconfessato il Ministro del turismo e dello spettacolo! Noi vogliamo sapere chi è che deve decidere su tale questione!

PRESIDENTE. Lei ricorderà che il Ministro delle finanze ci ha chiarito questo punto e noi stessi siamo stati costretti a fare analoghi rilievi.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. L'impegno preso dal Governo, e ribadito qui dal Ministro delle finanze, è stato mantenuto e confermato in pieno.

Noi abbiamo dichiarato che era in corso una convenzione con il Ministero delle poste e telecomunicazioni. Questa convenzione è stata stipulata e noi ne abbiamo qui la copia. Tale convenzione è stata stipulata il 31 dicembre 1962 e completa il finanziamento dei 5 miliardi per gli enti lirici. C'è solo l'aspetto formale, di cui vengo a conoscenza in questo momento. E noi chiediamo di andare avanti ugualmente.

Per quanto riguarda la comunicazione della Commissione Bilancio noi, con le modifiche apportate all'articolo 3, abbiamo limitato il finanziamento ad un solo anno.

VESTRI. La convenzione è stata fatta per venire incontro ad una carenza, perché sembrava di assistere al gioco delle tre carte...

PRESIDENTE. Le tre carte effettivamente ci sono, perché erano tre le leggi di finanziamento. Non ci rimane che esprimere l'augurio che questo decreto venga emesso al più presto.

VESTRI. Ci sono enti lirici che, in questi giorni, si sono trovati in difficoltà per il pagamento degli stipendi...

LAJOLO. Però, il Presidente della Camera ha fatto in modo che gli stipendi del personale del teatro di Napoli venissero pagati!

PRESIDENTE. Se è stato possibile per Napoli, sarà possibile, in via amministrativa, pagare gli stipendi anche per il personale degli altri enti lirici.

CALABRÒ. Onorevole Presidente, questa essendo la situazione, non rimane che augurarsi che la si possa superare entro il più breve tempo auspicabile!

Nel frattempo, non si potrebbe tentare di scindere, le norme sul teatro di prosa da quelle sul teatro lirico? Il teatro di prosa è veramente boccheggianti... D'altronde, lo stesso relatore aveva avanzato una simile richiesta.

SCIOLIS, *Relatore*. Una richiesta del genere mi trova concorde!

GREPPI. Onorevole Presidente, se la notizia fornita dall'onorevole Lajolo è vera — ed io non ho diritto di dubitarne, data la fonte — chiedo che venga applicato lo stesso criterio nei confronti di altri enti che si trovano nelle stesse condizioni del San Carlo di Napoli che ha ricevuto il beneficio! Per esempio la Scala di Milano!

SCIOLIS, *Relatore*. Mi consta che non sono state ancora rilasciate, sulla base dei due miliardi e cinquecento milioni, le lettere di credito sulle quali i singoli enti richiedono anticipazioni bancarie. Cioè, non è ancora stato dato, quel che l'anno passato gli enti stessi avevano avuto.

Io penso che, dal punto di vista formale, si potrebbe avanzare richiesta al Governo affinché, quanto meno per la parte normale, già esistente in bilancio, si proceda in via strettamente amministrativa.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Insisteremo in questo senso.

LAJOLO. In ogni caso, la notizia da me fornita è valida.

PRESIDENTE. Io ritengo che si debba accogliere la proposta dell'onorevole Sciolis.

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Miglioramenti economici al clero congruato (4354) e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Foderaro e Sammartino: Miglioramenti economici al clero congruato (Urgenza) (3702); Pintus: Adeguamenti economici per il clero (Urgenza) (3955).**

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4354: « Miglioramenti economici al clero congruato »; e delle proposte di legge n. 3702 di iniziativa dei deputati Foderaro e Sammartino: « Miglioramenti economici al clero congruato »; e n. 3955, di iniziativa dell'onorevole Pintus: « Adeguamenti economici per il clero ».

Prima di iniziare la relazione su tali provvedimenti, desidero dare lettura del parere pervenutoci da parte della competente Commissione Bilancio:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul disegno di legge n. 4354,

subordinando, peraltro, tale parere favorevole alla condizione che risulti preventivamente approvato dai due rami del Parlamento il provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1962-63, cui l'articolo 3 del disegno di legge fa riferimento per assicurare la copertura della maggiore spesa di lire 1.590 milioni implicata.

« La Commissione delibera altresì di esprimere parere favorevole anche sulle proposte di legge n. 3702-3955, rinviando per quanto concerne la spesa e indicazioni di copertura a quanto stabilito dal disegno di legge 4354 ».

Fino a questo momento la prassi era stata la seguente: un ramo del Parlamento procedeva, mentre l'altro non approvava fino a che la legge di copertura non fosse stata votata.

Il parere della Commissione Bilancio, con la condizione posta, sembrerebbe innovare in questo senso.

Io farei la seguente proposta alla Commissione: al fine di essere certi che la Commissione Bilancio non intenda dire che un ramo del Parlamento non può andare avanti, prima che l'altro non proceda all'approvazione della definizione del provvedimento di copertura, io rimetterei alla Commissione Bilancio stessa la interpretazione del proprio parere o la rielaborazione dello stesso. Se la Commissione è d'accordo, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 18,45.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI